



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

INFORMATIVA PERIODICA

Valutazione e Controlli

30 giugno 2019

Presentazione	2
OIC (Organismo Italiano di Contabilità)	3
OIV (Organismo Italiano di Valutazione)	6
Principi di Revisione	8

Presentazione

Cara/o collega,

abbiamo il piacere di presentarti il nono numero dell'Informativa "Valutazione e controlli".

La costante pubblicazione degli aggiornamenti sulle più recenti evoluzioni della normativa e della disciplina professionale è indubbiamente un nostro aspetto distintivo. Per tale motivo, aspiriamo a presentare periodicamente i risultati dei nostri lavori di analisi, con l'obiettivo di "informare" i lettori sulla presenza e sul contenuto di alcuni dei più rilevanti contributi prodotti dal Consiglio Nazionale, nonché sulle novità normative e sulle varie pubblicazioni degli organismi di cui il Consiglio stesso è parte attiva.

L'informativa rappresenta uno strumento di facile consultazione, in quanto prevede la possibilità di recuperare i documenti richiamati tramite collegamenti ipertestuali, "riducendo" i relativi tempi di ricerca.

Si spera di offrire, in tal modo, uno strumento agile, rapido e di efficace comunicazione e diffusione delle iniziative, degli studi e dei prodotti dell'area "Valutazione e Controlli" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'evidente interesse che ci è stato dimostrato, rappresenta per noi uno stimolo avendo come principale prerogativa quella di preservare le effettive esigenze della professione. Pertanto, saremo lieti di ricevere consigli, suggerimenti e/o spunti di riflessione per migliorare questa iniziativa.

Buona lettura

Raffaele Marcello

*Consigliere Nazionale con delega alla Revisione legale,
Principi contabili e di valutazione,
Sistema di amministrazione e controllo*



Pubblicazione Documenti Interpretativi OIC n. 4 e 5

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato il 29 aprile 2019 le versioni definitive dei seguenti documenti:

- Documento Interpretativo n. 4: D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito con L. 17 dicembre 2018, n. 136). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati;
- Documento Interpretativo n. 5: L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa.

I documenti, come già evidenziato nel precedente numero dell'Informativa, ripresentano le pertinenti scelte interpretative fornite da OIC nel Documento interpretativo OIC n. 3, pubblicato nel marzo 2009, concernente "Le novità introdotte dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, rivalutazione degli immobili e fiscalità differita delle operazioni di aggregazione aziendale", con riferimento alle previsioni normative sulla valutazione di taluni titoli non immobilizzati e sulla rivalutazione dei beni d'impresa.

I documenti prodotti da OIC risentono, rispetto al precedente Documento, in parte, delle specificità normative e, in altra parte, dell'evoluzione della normativa sul bilancio e dei principi contabili nazionali.

La norma per la valutazione dei titoli non immobilizzati (Documento Interpretativo n. 4), consente (facoltà) di non svalutare i titoli

iscritti nell'attivo circolante, fatta eccezione per le perdite durevoli di valore. OIC indica che le società che si avvalgono della citata deroga forniscano nella nota integrativa informazioni in merito a:

- i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga; e
- la differenza tra il valore contabile dei titoli ed il pertinente valore desumibile dall'andamento del mercato, nonché le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

Le rivalutazioni delle imprese di cui alla legge di bilancio 2019 - che a differenza delle rivalutazioni di cui al D.L. 185/2018 convertito nella L. 2/2019, oltre ad avere un ambito oggettivo parzialmente differente, richiedono il riconoscimento ai fini fiscali - sono esaminate tecnicamente (Documento Interpretativo n. 5) con riferimento all'oggetto (i "beni" d'impresa), tecnica di contabilizzazione, misura di rivalutazione (valore d'uso o di mercato come limite massimo), modalità di rivalutazione, fiscalità differita e informativa. I documenti si applicano ai bilanci dell'esercizio 2018.

Documento congiunto Alleanza delle cooperative - CNDCEC sulla prevalenza nelle società cooperative con l'implementazione del d.lgs. n. 139/2015

In data 26 aprile 2019 Alleanza delle cooperative e CNDCEC hanno pubblicato il documento "Misurazione della prevalenza



nelle società cooperative alla luce del D.Lgs. n. 139/2015”.

Il contribuente esamina l'impatto derivante dall'implementazione del D.Lgs. n. 139/2015 sul calcolo della mutualità prevalente delle società cooperative. L'attenzione del contribuente è principalmente rivolta alla misurazione degli indicatori del requisito oggettivo di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Il documento considera applicabile l'adozione di un principio di pura "derivazione" dallo schema di conto economico (in luogo di un criterio di "continuità"), optando, in sostanza, per rilevare i valori di bilancio così come questi sono presentati a seguito della riforma del bilancio.

Rileva, in ogni caso, sempre la "omogeneità mutualistica", secondo la quale dovranno essere escluse dal calcolo le voci di componenti non attinenti allo scambio mutualistico.

Nello specifico, l'eliminazione dell'area straordinaria risulta essere il cambiamento più rilevante. L'analisi fornita tende ad evidenziare come, ad esempio, la nuova disciplina della correzione di errori e dei cambiamenti dei principi contabili al pari della nuova classificazione di poste economiche "extraordinarie" come le plusvalenze/minusvalenze derivanti da operazioni straordinarie possano incidere sul calcolo della mutualità.

In ultimo, il contribuente esamina anche alcune particolarità di specifiche tipologie di cooperative come le Cooperative che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei

soci, consumatori o utenti di beni o servizi (cooperative di consumo), e le Cooperative che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci (cooperative di produzione lavoro).

Pubblicazione nota Assonime – CNDCEC, Trasparenza delle erogazioni pubbliche: le novità del decreto crescita

Assonime e CNDCEC hanno pubblicato congiuntamente in data 6 maggio 2019 il documento "Trasparenza delle erogazioni pubbliche: le novità del decreto crescita". Gli istituti avevano già esaminato separatamente gli adempimenti introdotti dalla legge 124/2017 in merito all'informativa da fornire sui contributi ricevuti da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e dai soggetti a queste equiparate. Nello specifico, Assonime aveva pubblicato sul tema la Circolare n. 5 del 22 Febbraio 2019 "Trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche: analisi della disciplina e orientamenti interpretativi", mentre il CNDCEC aveva pubblicato in data 15 marzo 2019 il contribuente "L'informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati" (si veda Informativa precedente). I richiamati elaborati evidenziavano talune ambiguità operative contenute nella norma, fornendo le proprie interpretazioni.

Il documento in oggetto torna nuovamente sul tema, esaminando gli emendamenti apportati all'art. 1, commi 125-129 della citata legge 124/2017 dal D.L. n. 34/2019. Si deve rilevare



che gli emendamenti colgono molte delle osservazioni proposte, rispondendo alle preoccupazioni sollevate.

Il contributo congiunto illustra i principali cambiamenti occorsi con gli emendamenti. Con riferimento all'ambito oggettivo, viene evidenziato che la norma, così novellata, chiarisce che i vantaggi ricevuti dal beneficiario non specificamente indirizzati all'impresa (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni) sono esclusi dalla disciplina del comma 125 e del 125-bis. In seconda istanza, il legislatore, accogliendo, di fatto, l'interpretazione offerta in precedenza dagli enti, specifica che gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni rappresentative di un corrispettivo per prestazioni svolte, retribuzioni per incarichi ricevuti o dovute a titolo di risarcimento.

Per quanto rileva il criterio di contabilizzazione, è stato specificato che le somme da riportare nell'informativa sono quelle "effettivamente erogate" nell'esercizio precedente, chiarendo in sostanza che il criterio di riferimento è la cassa, da intendersi quando riferito ai vantaggi economici non monetari in senso sostanzialistico, ossia facendo riferimento al periodo in cui il vantaggio economico è fruito,

In merito all'ambito soggettivo, la principale specificazione consiste nell'esplicitare che l'obbligo di pubblicazione delle informazioni interessa tutti i soggetti tenuti ad iscriversi al Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2195 del codice civile. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ex articolo 2435-bis del codice civile e i soggetti che comunque

non sono tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono l'obbligo di trasparenza mediante la pubblicazione delle informazioni sui propri siti internet o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Il documento osserva che il "chiarimento" del decreto crescita che include nel perimetro di applicazione della norma anche le imprese non tenute al deposito del bilancio comporta un onere amministrativo che appare eccessivo per le realtà di ridotte dimensioni.

La norma così rivista si applica con la pubblicazione dei bilanci di esercizio e consolidato degli esercizi 2018, oppure, per le imprese tenute alla pubblicazione sul sito internet, entro il 30 giugno 2019.

Relativamente alle sanzioni, viene in ultimo fornito dal legislatore un "chiarimento" peggiorativo per associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali alle quali si applicano, diversamente dall'interpretazione del Consiglio di Stato, le medesime sanzioni a cui sono soggette le imprese; per queste, al contrario, è previsto un significativo alleggerimento rispetto alle precedenti sanzioni consistenti nella restituzione delle somme. Per le imprese, quindi, e per gli enti non lucrativi di cui all'articolo 1, comma 125, in caso di inosservanza, è introdotta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi all'obbligo di pubblicazione entro 90 giorni, si applica la restituzione integrale della somma ricevuta a beneficio.



La valutazione e la tutela dei valori aziendali alla luce del nuovo codice della crisi d'impresa

Recenti studi hanno dimostrato l'incapacità delle imprese italiane, per lo più medio-piccole e che sono in difficoltà finanziaria, di promuovere autonomamente processi di ristrutturazione al fine di proseguire la propria attività, in una prospettiva di *going concern*. Pertanto, la crisi d'impresa rappresenta, al giorno d'oggi, un argomento su cui si sta ampiamente dibattendo, in quanto il ritardo nel percepire segnali di crisi, fa sì che questa si trasformi, nella maggior parte dei casi, in una vera e propria insolvenza.

A tal proposito, il 3 giugno 2019, si è tenuto, presso l'Università Bocconi di Milano, un [Convegno Nazionale sulla valutazione delle aziende in stato di crisi](#), alla luce della riforma introdotta dal nuovo codice della crisi e dell'insolvenza (D.L. 14/2019)

Entrando nel merito, con il Professor Bini, sono stati delineati cinque differenti condizioni di crisi d'impresa, in cui in modo differente viene chiamato in causa il processo valutativo. Nello specifico abbiamo:

- l'impresa in ristrutturazione: è il caso in cui la redditività è inferiore al costo del capitale, ma non vi è ancora il rischio di insolvenza; si parla, pertanto, di condizioni di crisi strutturale. In tale fase potrebbero essere oggetto di valutazione la cessione dell'azienda in funzionamento, la liquidazione ordinata di rami, attività o dell'intera azienda stessa;
- l'impresa in crisi: è la situazione in cui

viene a trovarsi quell'impresa non più in grado di far fronte prospetticamente alle sue obbligazioni, causando così tensioni con gli *stakeholder*. Necessarie saranno le rinegoziazioni dei debiti con i creditori sulla base di un piano che sia credibile;

- l'impresa a rischio di perdita di continuità aziendale: nella prospettiva di evitare che la crisi sfoci in insolvenza, in questa situazione vi è la necessità di stipulare accordi con i creditori, anche nella forma di accordi stragiudiziali; tra gli oggetti di valutazione rientrano le passività potenziali, il valore di strumenti finanziari partecipativi o il valore dell'equity;
- l'impresa insolvente: è la condizione in cui l'insolvenza conclamata genera una situazione di non continuità aziendale. In questo contesto, possibili oggetti di valutazione dell'impresa che fa ricorso a procedure giudiziali sono la liquidazione accelerata o forzata di rami e/o attività, il valore dell'attivo in funzionamento e in liquidazione, l'affitto d'azienda, o, ancora, la convenienza a continuare l'attività;
- l'impresa in liquidazione: in tal caso, obbligatorio è il ricorso a procedure di liquidazione forzata, valutando prezzi di riserva e prezzi base d'asta.

I primi segnali di crisi sottendono un'esigenza di cambiamento. Tuttavia, il processo di cambiamento rende necessaria, così come affermato dal Professor Gualtiero Brugger



durante il convegno, una migliore comprensione delle modalità per realizzare un efficace governo delle crisi aziendali. È utile soffermare l'attenzione su quattro esigenze:

- l'integrazione della "cultura dei controlli" con la "cultura del *management*" (ovvero dell'azione in vista dei risultati), affinando gli strumenti per la valutazione dei piani aziendali e affrontando il tema di un'efficace gestione dei percorsi attuativi;
- la tutela del valore industriale dell'impresa (*enterprise value*) qualora sia superiore al valore di liquidazione;
- la necessità di affrontare esplicitamente il tema dell'abbattimento del debito non sostenibile, favorendo l'afflusso di capitali di rischio nelle imprese in crisi;
- l'esigenza di favorire l'ingresso di nuovi capitali che possono dare contributi utili alla soluzione delle crisi aziendali.

L'obiettivo della riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza è quello di perfezionare i processi di gestione delle patologie aziendali, consentendo alle imprese di ristrutturarsi celermente e proseguire l'attività. Pertanto, in contesti di crisi, importante è il processo valutativo. In particolare, è necessario considerare adeguatamente i profili di rischio tipici dell'azienda in crisi, la prospettiva di riferimento, le informazioni prospettiche affidabili, nonché basi informative appropriate, al fine di evitare distorsioni nelle stime.



Registro dei Revisori Legali: chiarimenti del MEF al revisore cancellato per morosità

Il Ministero dell'economia e delle finanze (Ispettorato Generale di Finanza - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato), con decreto del 3 maggio 2019, ha disposto la cancellazione dal Registro dei Revisori legali di 12.554 persone fisiche, già sospesi dal Registro, ai sensi dell'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 39 del 2010.

Infatti, l'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 prevede che nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dei Revisori legali, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell'economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore viene sospeso dal Registro.

Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, viene comunicato attraverso l'invio di una PEC alla casella indicata al Registro dal soggetto interessato. Tuttavia, nel caso in cui, dato l'elevato numero dei destinatari, la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione può essere pubblicato, in forma integrale o per estratto, sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

A seguito di tale comunicazione, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la revoca del provvedimento di sospensione quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli.

Nel caso in cui, decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione, l'iscritto non ha provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dell'iscritto moroso dal Registro dei Revisori con le medesime modalità previste per la comunicazione del decreto di sospensione.

Con i provvedimenti MEF – RGS prot. n. 2414 del 9 gennaio 2018 e n. 3970 del 10 gennaio 2018 era stata disposta la sospensione dal Registro dei Revisori Legali, ai sensi dell'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 39 del 2010, di complessivi 14.408 revisori persone fisiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per almeno un'annualità nel periodo 2013-2017.

Alla data del 30 aprile 2019, nonostante era ampiamente decorso il termine previsto dall'articolo 24-ter, comma 4, risultavano ancora n. 12.554 revisori persone fisiche che non avevano regolarizzato la propria posizione contributiva: conseguentemente, l'Ispettore Generale Capo Di Finanza ne ha disposto la



PRINCIPI DI REVISIONE

relativa cancellazione dal Registro (MEF - RGS - Prot. 88426 del 03/05/2019).

Si fa presente che, avverso tale provvedimento, è comunque ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

In merito a tale provvedimento di cancellazione, il CNDCEC, nella persona del Presidente Massimo Miani, ha inviato, in data 31 maggio 2019, una richiesta di chiarimenti relativamente alla possibilità di procedere alla re-iscrizione nel Registro a seguito del pagamento dei contributi dovuti. Nel dettaglio, il CNDCEC fa presente che:

“Il comma 1 dell’articolo 24 del d.lgs. 39/2010 dispone che il Ministero dell’economia e delle finanze, qualora accerti “irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale” può applicare le specifiche sanzioni previste sino a giungere alla cancellazione dal Registro dei revisori legali. Il successivo comma 4 dispone che il revisore cancellato, “ai sensi dello stesso articolo”, può su richiesta essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.

Orbene la cancellazione per morosità non rientra tra le irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale previste dall’art. 24 del D.Lgs. 39/2010 che possono condurre alla cancellazione dal Registro. Essa è dettagliatamente disciplinata dall’art. 24-ter del D.Lgs. 39/2010. Ne deriverebbe, dunque, che la cancellazione dal Registro dei Revisori legali per morosità, non impedirebbe la re-

iscrizione nel Registro anche prima del limite dei sei anni.”

A tale richiesta di chiarimenti del CNDCEC, ha fatto seguito la risposta (MEF – RGS – Prot. 159258 del 11/06/2019) dell’Ispettore Generale Capo, Dott. Gianfranco Tanzi, con la quale *“si rappresenta che numerosi tra i soggetti interessati dai recenti provvedimenti di cancellazione, una volta soddisfatta la predetta condizione, hanno già visto accogliere l’istanza di iscrizione”*. Inoltre, la medesima comunicazione assicura la pubblicazione sul sito della revisione legale dei conti di ogni chiarimento utile sulla questione in oggetto.

Tale risposta è stata pubblicata sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it ed è stata inserita nella FAQ n. 26 delle *“Domande Frequenti”*.

Domanda n.26

Il revisore cancellato per morosità ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 può iscriversi nuovamente al registro?

Risposta

Il revisore cancellato per morosità può reinscrivere al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrono almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione.”

Con la pubblicazione della sopra-riportata FAQ, il MEF, a seguito della specifica interrogazione del CNDCEC, conferma che nella specifica



fattispecie del revisore cancellato per morosità non si applica la disciplina generale riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell'incarico di Revisione legale.

In aggiunta, a seguito di tale conferma da parte del MEF, il CNDCEC ha emanato la relativa [informativa n. 52 del 17 giugno 2019](#).

Aggiornamento degli allegati n. 1 e n. 2 al protocollo d'intesa MEF-CNDCEC per il riconoscimento dell'equipollenza della formazione già assolta dagli iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo dei Revisori Legali

Tenuto conto del programma di formazione 2019 per l'aggiornamento dei Revisori legali (approvato con determina del Ragioniere Generale dello Stato – prot. N. 23018 del 13 febbraio 2019) e della nota della Ragioneria Generale dello Stato del 25 marzo 2019 (MEF - RGS - Prot. 44201 del 22/03/2019), il CNDCEC ha trasmesso, con l'*Informativa n. 26/2019* del 27 marzo 2019, l'aggiornamento degli [allegati n. 1 e n. 2 al Protocollo d'intesa MEF-CNDCEC](#).

Si fa presente che, a seguito dell'introduzione di nuovi argomenti all'interno del programma annuale 2019, sono state inserite nuove corrispondenze con i codici materie CNDCEC.

Inoltre, si evidenzia che all'interno dei summenzionati allegati, al fine di favorire la rapida individuazione delle modifiche apportate, queste ultime sono state evidenziate in rosso.



Hanno collaborato a questo numero

Cristina Bauco

Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Raffaele D'Alessio

Componente del gruppo di lavoro CNDCEC per l'area di delega Revisione legale

Nicola Lucido

Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Alessandra Pagani

Ricercatrice area revisione legale CNDCEC

Laura Pedicini

Ricercatrice area revisione legale CNDCEC

Matteo Pozzoli

Professore associato Università degli studi di Napoli "Parthenope"

PER EVENTUALI SUGGERIMENTI: INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT

